



azienda regionale per l'edilizia abitativa
azienda regionale pro s'edilizia abitativa

Direzione Generale
Servizio Gestione Risorse

OGGETTO: AFFIDAMENTO DI SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI UFFICI E DEI LOCALI DELLE SEDI DI CAGLIARI E CARBONIA - CIG Z672270B36. VERBALE DI GARA.

In data 6 aprile 2018 alle ore 8.40 presso il Servizio Gestione Risorse di AREA sito in Cagliari Via C. Battisti n. 6, al 4° piano, si è riunito il seggio di gara per la verifica ai sensi dell'Art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Il seggio di gara è composto dall'Ing. Gian Valerio Sanna, Sostituto del Direttore del Servizio Gestione Risorse e RUP con funzioni di Presidente con l'assistenza dei testimoni, dipendenti di AREA, Carla Lecca (verbalizzante) e Vittoria Melis.

Premesso che in data 29.03.2018 al fine di consentire alla Stazione Appaltante di individuare e valutare la congruità, la serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, sono state richieste, tramite il sistema MEPA spiegazioni sull'offerta, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e secondo quanto stabilito dal comma 5 del medesimo articolo.

La documentazione giustificativa del prezzo proposto doveva pervenire a questa Azienda entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta di cui sopra.

La ditta Eco Sprint srl con comunicazione inviata tramite sistema MEPA, ha inviato, entro i tempi previsti, la documentazione costituita da una Relazione dettagliata.

Il Presidente del seggio di gara esamina quindi la documentazione prodotta dalla ditta Eco Sprint srl. Dalla documentazione si evincono le necessarie giustificazioni relative al costo della manodopera dichiarato dalla ditta in questione, nonché le giustificazioni relative al costo dei materiali - attrezzature e prodotti, dei macchinari e oneri sicurezza - spese generali e utile d'impresa e comunque tutte le giustificazioni occorrenti secondo l'art. 97, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016.

Il Presidente del seggio di gara, considerato:

- che la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;
- che, nel rispetto delle finalità predette non è possibile fissare una soglia economica rigida al di sotto della quale un'offerta debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V 25/11/2010 n. 8227);
- l'offerta economica della ditta Eco Sprint srl è giustificata sotto i profili del ribasso, del corrispettivo orario e delle spese per prodotti, attrezzature, utile aziendale e sicurezza aziendale stimati per l'espletamento del servizio nonché relativamente a quanto previsto dall'articolo 97, commi 5 e 6, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Si evidenzia che il quadro giurisprudenziale ormai consolidato in materia, risulta così articolato:

- Consiglio di Stato, sez. V, pronuncia 29 maggio 2017, n. 2556. Nelle gare pubbliche il giudizio sull'anomalia o incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può

Alcova
Melis

essere esteso ad un'autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci (Cons. Stato, Sez. V, sent. 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, sent. 6/2/2017, n. 514); il procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta non mira ad individuare specifiche e singole inesattezze nella sua formulazione ma, piuttosto, ad accertare in concreto che la proposta economica risulti nel suo complesso attendibile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto; al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico (Cons. Stato, Sez. V, sent. 13/2/2017, n. 607 e sent. 25/1/2016, n. 242; Sez. III, sent. 22/1/2016, n. 211 e sent. 10/11/2015, n. 5128);

- CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 12 giugno 2017 n. 2844. Ai fini della congruità delle offerte, deve ritenersi che il costo del lavoro non sia un costo standardizzato ed uguale per tutte le imprese, che possa essere predeterminato dalla stazione appaltante e previamente scorporato sulla base di indicazioni tassative da questa provenienti, e così pure il costo per la sicurezza aziendale, trattandosi di elementi che possono variare in relazione all'organizzazione del lavoro dell'impresa e all'efficienza della stessa;
- TAR Lazio Roma (da ultima), Sez. III quater, 19/03/2018, n. 3081 "... La giurisprudenza ha chiarito che le tabelle ministeriali di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, evocate ai fini della giustificazioni da rendere in sede di verifica dell'anomalia dall'art. 97, comma 5, lett. d), del medesimo decreto, esprimono soltanto il costo medio della manodopera quale parametro di riferimento né assoluto né inderogabile e che, svolgendo esso una funzione meramente indicativa, suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali evidenziando una particolare organizzazione in grado di giustificare la sostenibilità dei costi inferiori, è ben possibile discostarsi da tali valori, in sede di giustificazioni dell'anomalia, sulla scorta di una dimostrazione puntuale e rigorosa (ex multis, Tar Lazio, Roma, I 30 dicembre 2016, n. 12873). L'unico valore non modificabile è costituito invece dai trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate, secondo quanto stabilito dall'art. 97, comma 6, del medesimo d.lgs. n. 50/2016. Ciò posto, la previsione dell'esclusione dalla gara del concorrente che avesse offerto un «costo medio orario del lavoro» inferiore a quello previsto nei contratti collettivi di riferimento e quindi alle tabelle ministeriali di riferimento allegate al d.m. 2 agosto 2010, contenuta nel disciplinare della gara oggi in esame e ribadita nel chiarimento somministrato dalla s.a. il 5 aprile 2017, integra un'ipotesi di prescrizione della lex specialis «a pena di esclusione» ulteriore rispetto a quelle tassativamente previste dal codice dei lavori pubblici, in quanto tale sanzionata di nullità rilevabile d'ufficio dal giudice ai sensi degli artt. 83, comma 8, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 e 31, comma 4, secondo periodo, c.p.a. Nella specie, rilevata la nullità di questa previsione che va pertanto considerata tamquam non esset, risulta corretta la condotta valutativa serbata dalla Commissione di gara la quale, in sede di verifica dell'anomalia, ha ritenuto ammissibili le giustificazioni fornite da sul costo del lavoro e, per conseguenza, congrua l'offerta di questa, alla luce del fatto che «le giustificazioni addotte dal concorrente vertono sulla possibilità della Società, nell'ambito della propria organizzazione ed utilizzo di particolari istituti di legge, di poter ridurre il costo del lavoro, senza intaccare il minimo tabellare e gli oneri accessori di spettanza del lavoratore come da CCNL di categoria"''

Probs. Edece

Alla luce quindi di quanto sopra esposto, il Presidente del seggio di gara, a seguito di esame della documentazione prodotta, e di quanto stabilito dalla giurisprudenza in materia, ritiene non anomala, valida e congrua l'offerta economica presentata dal primo classificato Eco Sprint srl con sede in Napoli Via F. Verrotti,6 - CF/P IVA 07831050633 anche sulla base di una valutazione complessiva di remuneratività dell'offerta medesima in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto e procede all'aggiudicazione.

Alle ore 9.15 essendo terminata la procedura di valutazione della congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta, il Presidente dichiara conclusi i lavori e scioglie la seduta proponendo l'adozione di aggiudicazione del servizio.

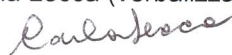
IL PRESIDENTE

Ing. Gian Valerio Sanna



I testimoni

Carla Lecca (verbalizzante)



Vittoria Melis

